



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pendè, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 117 del 27 Novembre 2024

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionecoppe.puglia@pec.it">affiliazionecoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> m.damuri@lnd.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> g.bozza@lnd.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> a.gianfreda@lnd.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> g.marra@lnd.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> g.damicis@lnd.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (componente), nella riunione del 28/10/2024 ha adottato la seguente:

## DECISIONE

relativamente a:

**deferimento n. 4267/1051/pfi 23 -24/ PM/ag a carico delle Società A.S.D. Football Capurso e dei tesserati Antonicelli Vincenzo, Fumai Muzio e Grazioso Nicola, conseguente a:**

atto di deferimento del 14/08/2024 del Procuratore Federale Interregionale - che si ha qui per integralmente richiamato - promosso all'esito dell'attività di indagine espletata nel Procedimento disciplinare n. 1051 pfi 23 – 24, avente ad oggetto: *“Accertamenti in merito ad una aggressione subita da calciatori tesserati per la società Lucera Calcio, prima dell'inizio della gara Football Club Capurso – Lucera Calcio del 28.4.2024, valevole quale finale dei Play off del campionato di Promozione”*, nei confronti di:

**Nicola GRAZIOSO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Football Club Capurso;

**Vincenzo ANTONICELLI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Football Capurso;

**Muzio FUMAI**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società A.S.D. Football Capurso;

**la Società A.S.D. Football Club Capurso**

per rispondere rispettivamente:

- **Nicola GRAZIOSO:** *“della violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima dell'inizio della gara Football Club Capurso - Lucera Calcio del 28.4.2024, valevole quale finale dei Play Off del campionato di Promozione, atteso la squadra avversaria nei pressi dello spogliatoio alla stessa assegnato, per poi colpire con un pugno al naso ed all'occhio destro il sig. Davide Nicola Gallo, calciatore tesserato per la società A.S.D. Lucera Calcio, procurando allo stesso offuscamento della vista e lacrimazione, così obbligandolo ad accertamenti medici presso l'ambulanza di servizio”*;
- **Vincenzo ANTONICELLI:** *“della violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima dell'inizio della gara Football Club Capurso - Lucera Calcio del 28.4.2024, valevole quale finale dei Play Off del campionato di Promozione, atteso la squadra avversaria nei pressi dello spogliatoio alla stessa assegnato, per poi colpire con uno schiaffo alla nuca il sig. Giuseppe Botticelli, calciatore tesserato per la società A.S.D. Lucera Calcio”*;
- **Muzio FUMAI:** *“della violazione degli artt. 4 comma 1 e 39 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima dell'inizio della gara Football Club Capurso - Lucera Calcio del 28.4.2024, valevole quale finale dei Play Off del campionato di Promozione, proferito nei confronti dei calciatori della squadra avversaria l'espressione:*  
*“Uomini di merda”, insinuando che gli stessi avrebbero volontariamente perso la gara con l'Atletico Acquaviva nell'ultimo incontro di campionato, così costringendo la Football Club Capurso a disputare i play off”*;
- **la Società A.S.D. Football Club Capurso:** *“a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Grazioso, Vincenzo Antonicelli e Muzio Fumai, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”*.

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla prima udienza fissata in data 23/09/2024, come da Verbale che si ha qui per integralmente richiamato, comparivano:

il rappresentante della Procura Federale Avv. Ronchi il quale, all'esito della propria requisitoria, reiette le eccezioni preliminari articolate dalla difesa dei deferiti, concludeva per l'accoglimento del deferimento in atti, chiedendo:

- **per il tesserato Grazioso Nicola:** l'applicazione della sanzione della squalifica per otto giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;
- **per il tesserato Antonicelli Vincenzo:** l'applicazione della sanzione della squalifica per otto giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;
- **per il tesserato Fumai Muzio:** l'applicazione della sanzione della squalifica per quattro giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;
- **per la Società A.S.D. Football Capurso:** l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

i difensori dei predetti tesserati deferiti e della Società A.S.D. Football Capurso Avv.ti Giulio Destratis e Luigi Scarano i quali, all'esito della propria discussione, riportandosi alle memorie difensive depositate in atti per essi sigg.ri Grazioso Nicola, Antonicelli Vincenzo, Fumai Muzio e per la stessa Società A.S.D. Football Capurso - che si hanno qui per richiamate - chiedevano:

in via preliminare:

in forza dell'accoglimento delle eccezioni formulate in essi atti difensivi e, partitamente:

- violazione dell'art. 34 Co. 17 dello Statuto FIGC (la comunicazione di conclusione indagini e l'atto di deferimento erano sottoscritti dal Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando, il quale presuntivamente versava in condizione di incompatibilità - che non gli permetteva di esercitare la funzione di Organo di giustizia sportiva, stante il tenore letterale dell'art. 34 co. 17 dello Statuto FIGC laddove, egli Procuratore, da ritenersi ai sensi dell'art. 45 lett. e) CGS FIGC Organo di Giustizia Sportiva, ricopriva contestualmente - a partire dall'11 aprile 2022 - la carica di componente della Commissione Tutela dei minori in seno al Settore Giovanile e Scolastico FIGC, come da documentazione allegata - nonché risultava iscritto nell'Albo Giudici - Collegio Arbitrale della Federazione Sammarinese Gioco calcio, come da documentazione pure allegata;
- violazione del principio del *ne bis in idem*: (l'intera vicenda oggetto del presente Procedimento era stata già vagliata, chiarita e decisa, in via definitiva, ed in ogni suo aspetto dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, il quale con Comunicato Ufficiale n. 198 del 30 aprile 2024 CR Puglia - in atti - aveva deliberato di rigettare il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Lucera Calcio in merito ad essa gara Football Club Capurso - Lucera Calcio del 28.4.2024, valevole quale finale dei Play off del campionato di Promozione, conclusasi sul campo con il risultato di 2 a 0 per la squadra di casa, eccedendo la regolarità della gara, proprio a causa degli eventi oggetto di deferimento si da chiederne, per l'effetto, la ripetizione);
- erroneità dei capi di imputazione (la P.F. contestava ai sigg.ri Nicola Grazioso e Vincenzo Antonicelli la violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 38 del C.G.S., al Sig. Muzio Fumai quella dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 39 comma 1 del C.G.S.: senonchè l'art. 4 comma 1 C.G.S., che funge da clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta, deve applicarsi unicamente alle condotte non specificatamente comprovate come illecite dal C.G.S.. Nel caso di specie, invece, le condotte dei tesserati Nicola Grazioso e Vincenzo Antonicelli, quand'anche commesse, sarebbero da inquadrare esclusivamente nell'alveo dell'art. 38 C.G.S., sicchè la contestazione ex art. 4 comma 1 C.G.S. ad entrambi, in quanto priva di fondamento giuridico, avrebbe dovuto essere stralciata;  
le condotte del tesserato Muzio Fumai, quand'anche commesse, sarebbero da inquadrare esclusivamente nell'alveo dell'art. 39 comma 2 C.G.S. a lui però, non contestato, atteso che la Procura Federale gli ha attribuito erroneamente la violazione dell'art. 39 comma 1 C.G.S., sicchè entrambe esse contestazioni - ex art. 4 comma 1 C.G.S. ed art. 39 co. 1 C.G.S. - in quanto anch'esse prive di fondamento giuridico, dovevano essere stralciate);  
di dichiarare la nullità del deferimento, o, in subordine, ai sensi dell'art. 46 comma 3 C.G.S. la trasmissione degli atti alla Commissione Federale di Garanzia;  
di dichiarare l'improcedibilità del deferimento;  
di riformare il capo di imputazione;

nel merito:

**per i deferiti Nicola Grazioso, Vincenzo Antonicelli e Muzio Fumai:**

- di prosciogliere gli stessi per l'insussistenza delle violazioni loro contestate e l'assoluta infondatezza delle contestazioni stesse;
- in via graduata di proscioglierli stante la tenuità del fatto;
- in estremo subordine, di applicare loro le sanzioni minime previste dal C.G.S. e le attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S.;

**per la Società A.S.D. Football Capurso:**

di proscioglierla da ogni addebito;

in via istruttoria

- di ammettere i testimoni richiesti ex art. 60 C.G.S. nelle memorie difensive depositate (Mariella Antonino; Schirone Michele; Fieroni Davide e Donvito Francesco) sulle circostanze ivi capitolate; comparivano personalmente anche tutti i predetti deferiti.

All'esito di detta prima Udienda il T.F.T., con provvedimento di pari data comunicato alle parti - che si ha qui per integralmente richiamato - disponeva: l'audizione dei Commissari di Campo sigg.ri Arnone Vincenzo e Gangai Mauro, quella del tesserato Botticelli Giuseppe della Società Lucera Calcio, l'ammissione della prova testimoniale a mezzo dei tesserati Mariella Antonino e Schirone Michele, appartenenti alla società A.S.D. Football Capurso, sui capitoli articolati dall'Avv. Giulio De Stratis nelle predette memorie difensive datate 05/09/2024, fissando per l'espletamento della stessa udienza del 07/10/2024.

Ad essa seconda udienza del 07/10/2024, sempre presenti i predetti rappresentanti della Procura Federale Sportiva e di tutte le parti deferite, come da verbale in atti, venivano espletati detti mezzi istruttori ammessi, con l'audizione di tutti i predetti testimoni indicati nel contraddittorio delle parti, all'esito delle quali questo T.F.T., preso atto della necessità evidenziata dalle stesse parti di disporre un adeguato termine per esaminarne le risultanze, rinviava il procedimento a quella successiva del 28/10/2024, concedendo termine per il deposito di memorie conclusionali.

Pervenivano, quindi, di conseguenza memorie integrative da parte della difesa di ciascun tesserato deferito e della Società A.S.D. Football Capurso - che si hanno qui per richiamate.

All'udienza conclusiva del 28/10/2024 il T.F.T., presente l'Avv. Raffaele di Ponzio in rappresentanza della Procura Federale, i predetti Avv.ti De Stratis e Scarano per i tesserati e la Società deferita, intervenuto personalmente il deferito Muzio Fumai, come da verbale in atti, udite le conclusioni finali delle parti che ribadivano quelle precedentemente rassegnate alla prima udienza del 23/09/2024, dopo essersi riservato decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **CON RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALLA DIFESA DELLE PARTI DEFERITE**

Ritiene il Tribunale, innanzitutto, di dover respingere tutte le predette eccezioni preliminari, formulate dalla difesa dei tesserati del Capurso e di essa Società barese, nei termini sintetici che qui di sotto si espongono:

**quanto alla dedotta violazione dell'art. 34 comma 17 dello Statuto F.I.G.C., per asserita incompatibilità del Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando - che ha sottoscritto la comunicazione di conclusione indagini e l'atto di deferimento - con conseguente ritenuta nullità degli stessi.**

La norma invocata dalla difesa della Società Capurso e dei suoi tesserati deferiti, recita testualmente, per quanto qui di interesse: *"Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale"*.

Orbene, a tal proposito, secondo il recentissimo **Parere n. 2 del 10.08.2024 reso dalla Sezione Consultiva della CFA (Pres. Cirillo – relatore Del Gazio)** in merito al combinato disposto di esso art. 34 comma 17 dello Statuto F.I.G.C. e dell'art. 29 dello stesso provvedimento normativo sportivo che, pure, si occupa della materia della incompatibilità in seno alla F.I.G.C., per quanto qui di stretto interesse, *“sussiste incompatibilità tra la carica di componente degli organi di giustizia a livello nazionale e territoriale e quella di componente degli organi direttivi delle componenti federali e degli organi della Federazione. L'incompatibilità delle cariche federali è disciplinata dall'art. 29 dello Statuto Federale. In particolare, il comma 2 di quest'ultimo, nel secondo periodo, facendo riferimento alle cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli organismi di controllo e di garanzia ivi contemplati, nonché di “componente degli organi della giustizia”, stabilisce che esse: “sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC”. Con riguardo agli organi di giustizia sportiva la suddetta incompatibilità è poi ribadita dall'art. 34 comma 17 dello Statuto, il quale prevede espressamente che: “il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale”. Nel concetto di “carica federale” sono ricomprese, secondo le previsioni dello stesso art. 29 comma 1, tutte le cariche previste dallo Statuto e dalle norme da questo richiamate... per cui l'incompatibilità in questione riguarda in generale le cariche di componenti degli organi direttivi delle Componenti federali, oltre che degli organi della Federazione”.*

Orbene, alla luce di tale perito intervento della CFA, non sembra che la carica di “componente della Commissione Tutela dei minori in seno al Settore Giovanile e scolastico FIGC”, nonché “l'iscrizione nell'Albo Giudici – Collegio Arbitrale della Federazione Sammarinese Gioco Calcio” così come contestate dalla difesa delle parti deferite, siano incompatibili con quella di Procuratore Federale Interregionale, rivestita dall'Avv. Paolo Mormando, nella fattispecie sottoscrittore della comunicazione della conclusione indagini e dell'atto di deferimento per cui è processo, sì da doversi invalidare gli stessi.

Quanto, infatti, alla semplice iscrizione dello stesso nell'Albo Giudici - Collegio Arbitri della Federazione Sammarinese Gioco Calcio, trattasi, come è evidente, di Organo di Giustizia Sportiva sicuramente del tutto estraneo alla F.I.G.C., trattandosi di Organo di Giustizia di Federazione, quella Sammarinese, del tutto differente da quella nazionale e ciò a voler prescindere dal fatto che la prova fornita dalla difesa dell'iscrizione dell' Avv. Mormando in quell'Albo sia da considerarsi confacente sostanziosamente, al contrario, in un mero foglio A4, con la semplice elencazioni di nomi e cognomi di persone, tra cui il suo, con indicazione dei loro numeri di cellulare, indirizzo e - mail, albo d'iscrizione di avvocati di provenienza professionale e numero di iscrizione a detto Albo di Giudici dello Stato di San Marino in cui compare, nella parte alta dello stesso l'intestazione del tutto generica “Albo Giudici – Collegio Arbitrale”, senza specificazione di quale Albo di Giudici si tratti (tantomeno della Federazione calcistica dello Stato del Titano) e, per quanto di più rilevante, senza la presenza in essa di alcun logo ufficiale che certifichi la provenienza di quel mero scritto da una qualsivoglia Federazione calcistica nazionale e/o estera che sia.

Per quanto afferisce, invece, alla indicata “carica di componente della Commissione Tutela dei minori in seno al Settore Giovanile e scolastico FIGC” ricoperta dallo stesso Avv. Paolo Mormando, in forza del predetto Parere della CFA *sub specie*, essa carica non appare in contrasto, anch'essa, con il ruolo in seno alla Procura calcistica da lui attualmente svolto, in quanto “esterna”, comunque, a quelle di “componenti degli organi direttivi delle Componenti federali, oltre che degli organi della Federazione”, espressamente previste dallo Statuto F.I.G.C. o da norme da questo richiamate (art. 29 comma 1 Statuto).

Per altro la carica in questione non rientra, pacificamente, neppure tra quelle ricomprese in seno alle Commissioni Federali previste dalle NOIF.

Ciò detto neppure può dirsi, come sostiene la difesa delle parti deferite, che l'eventuale incompatibilità del Procuratore Federale Interregionale, in costanza di esercizio del suo ruolo, perché mai revocato dall'Organo competente a tanto comporti, *ipso iure*, la sicura nullità degli atti processuali da lui compiuti, atteso che un precedente giurisprudenziale dirimente in materia della CFA a Sezioni Unite n. 31/CFA del 12/12/2019 (sig. *Savarese Biagio C/ Procura Federale – n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami*), seppure riguardante il previgente art. 32 - *quater* CGS. ha statuito che *“l'art. 32 - quater precedente CGS. così recita: “il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza” Emerge pertanto che il codice non ravvisa ipotesi di astensione obbligatoria, ma solo facoltativa, il che di per sé esclude che la mancata astensione renda inutilizzabili gli atti di indagine”*.

In continuità a tanto va osservato che il nuovo CGS invero, a sua volta, non contempla alcuna norma che imponga al Procuratore Federale (Nazionale o territoriale che sia) di astenersi, nell'ipotesi in cui versi in condizione di incompatibilità con il suo ruolo, sicchè anche oggi l'eventuale conseguenza di tale omissione non può certo comportare, in mancanza di specifica norma che lo preveda espressamente, la nullità degli atti da lui compiuti in tale situazione, e/o la loro inutilizzabilità in seno al Procedimento in cui sono stati compiuti bensì espone, al più, lo stesso Procuratore Federale alle valutazioni della Commissione Federale di garanzia a cui, per le ragioni sopra esposte, questo Tribunale non ravvisa di trasmettere gli atti, come sollecitato dalla difesa delle parti deferite, non valutando alcuna incompatibilità - nella fattispecie - dell'Avv. Paolo Mormando con il suo ruolo istituzionale di Procuratore Federale Interregionale.

**Quanto all'asserita violazione del principio del *ne bis in idem* con riferimento a quanto già deciso in via definitiva - ed in ogni suo aspetto - dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con Comunicato Ufficiale n. 198 del 30 aprile 2024 CR Puglia di rigetto del ricorso proposto dalla Società A.S.D. Lucera Calcio in merito alla gara *de qua*, eccependo la regolarità della gara, proprio a causa degli eventi oggetto di deferimento si da chiederne, per l'effetto, la ripetizione.**

Si legge nel richiamato Provvedimento del G.S.T. in questione che il *thema decidendum* portato alla sua attenzione, nella fattispecie con ricorso della ASD Lucera, era costituito dall'asserzione di essa ricorrente di aver subito, prima della gara che ci occupa, ad opera dei tesserati della ASD Football Capurso, un'aggressione fisica e verbale - che avrebbe costretto un proprio calciatore (Gallo Davide Nicola) a ricorrere alle cure mediche e ad essere schierato solamente in panchina, anziché in campo dal primo minuto, subentrando solo a partita in corso.

A seguito di tanto la Società Lucera, affermando che tali eventi avrebbero influenzato decisamente l'esito della gara - persa con il risultato di 2 a 0 sul campo - in quanto forieri di preoccupazioni riguardo la sicurezza dei propri tesserati, eccepiva la regolarità della stessa, chiedendone, pertanto, la ripetizione.

Il G.S.T. in virtù dei documenti in atti, con motivazione che si dà qui per conosciuta, valorizzando soprattutto i rapporti dei due Commissari di Campo presenti in loco sig.ri Mauro Gangai e Vincenzo Arnone - che concordavano sostanzialmente tra loro circa l'occorso - ed altresì, il supplemento di rapporto reso dallo stesso Arnone in data 30/04/2024 (referti in atti e supplemento di rapporto che si hanno qui per ripetuti), atti in cui entrambi confermavano di aver ricevuto notizia da un componente della forza pubblica delle cure approntate al calciatore GALLO DAVIDE della Società ricorrente il quale, comunque, aveva poi preso parte alla gara, concludeva che non sussistevano elementi per dichiarare la gara viziata da irregolarità o da un clima di insicurezza, visto che l'incontro si era svolto regolarmente e senza ulteriori incidenti anche perché, a presidiare l'impianto per tutta la durata della gara era rimasta la Forza Pubblica, sicchè non vi era motivo alcuno perché i tesserati della Società ricorrente potessero temere per la propria incolumità.

Alla luce di tanto se ne inferisce, palesemente, che detto *decisum* del G.S.T., non solo aveva *causa petendi* manifestamente diversa da quella che ci occupa (influenza delle presunte aggressioni verbali e fisiche perpetrate da tesserati della Società Capurso, prima dell'inizio dell'incontro, ai danni di calciatori del Lucera, sul risultato del campo, risoltosi in favore del Capurso) ma, anche, non esauriva, certamente, in via definitiva ed in ogni suo aspetto, la *res giudicanda* del presente procedimento, ovviamente diversa dal regolare svolgimento della gara e del suo risultato finale. Occorre, infatti, stabilire, nel procedimento che ci occupa, diversamente da quello predetto già tenutosi innanzi al G.S.T., col crisma della ragionevole certezza, se i sig.ri Fumai, Antonicelli e Grazioso hanno perpetrato le condotte loro ascritte ai danni dei tesserati del Lucera indicati nelle loro rispettive incolpazioni, alla luce anche del materiale probatorio, diverso ed ulteriore, rispetto ad essi documenti ufficiali redatti dai Commissari di Campo, raccolto durante la fase delle indagini da parte della Procura Federale e da questa posto a sostegno dell'atto di deferimento di cui qui si discetta.

**Quanto alla erroneità dei capi di incolpazione a carico dei tesserati della ASD Football Capurso, di cui sopra, per come dedotta dalla Procura Sportiva interregionale.**

Sul punto si ritiene di non dover spendere particolari energie motivazionali: è chiaro a tutti, infatti, che la Procura Sportiva è istituzionalmente competente a formulare al TFT fatti ritenuti oggetto di rilevanza per il CGS, qualificandoli sotto il profilo giuridico sportivo come meglio ritiene, compito dello scrivente Organo, invece, è vagliare la sussistenza dei fatti come denunciati, *iuxta alligata e probata*, per valutarne la sussistenza o meno, alla luce delle fattispecie giuridiche sportive ritenute del caso, applicando le conseguenze da esse previste e, non certo, quindi, di stralciare, come la difesa vorrebbe, le incolpazioni formulate dalla Procura, per il sol fatto che esse siano formalmente errate, ipoteticamente formalmente errate, sotto il profilo della fattispecie normativa contestata.

Sicchè anche questa eccezione preliminare, della difesa delle parti deferite deve essere respinta.

## NEL MERITO

Questo Tribunale, per contro, valuta che le risultanze in atti non siano sufficientemente idonee, soprattutto alla luce degli opportuni approfondimenti dibattimentali esperiti, a condurre ad una decisione di responsabilità nei confronti di alcuna delle parti deferite, per le incolpazioni loro ascritte.

Si apprende innanzi tutto dall'editto di accusa della Procura Federale che il Procedimento che ci occupa trae origine da un articolo pubblicato in data 29/04/2024 sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno, nel quale si parlava delle presunte aggressioni subite dai calciatori del Lucera Davide Nicola Gallo e Giuseppe Botticelli in occasione del predetto match in attenzione.

A seguito di tanto veniva svolta attività inquirente dalla Procura procedente, che avrebbe accertato la perpetrazione di dette condotte violente - che sarebbero state poste in essere nei pressi degli spogliatoi dell'impianto di gioco del Capurso, prima dell'inizio della partita, segnatamente:

da parte del sig. Nicola Grazioso calciatore del Capurso ai danni del sig. Davide Nicola Gallo, calciatore del Lucera, obbligando questi a sottoporsi ad accertamenti medici presso l'ambulanza di servizio 118 all'interno dello stadio stesso, come da referto in atti;

da parte del sig. Antonicelli Vincenzo, anch'egli calciatore del Capurso ai danni del sig. Giuseppe Botticelli, giocatore del Lucera.

Le indagini svolte avrebbero, altresì, evidenziato responsabilità disciplinari a carico del sig. Muzio Fumai, nell'occasione allenatore tesserato del Capurso, il quale avrebbe proferito nei confronti dei calciatori del Lucera l'espressione: "*uomini di merda*" insinuando, con ciò, che gli stessi avrebbero volutamente deciso di perdere la gara con l'Atletico Acquaviva, ultima gara della *regular season* del campionato di Promozione, così costringendo il Capurso stesso a disputare i play off per guadagnare la promozione nella categoria superiore che, altrimenti, in caso di mancata sconfitta del Lucera con l'Acquaviva, avrebbe già conseguito.

Da tanto discendevano le incolpazioni, come sopra riprodotte, a carico di ciascuna parte deferita.

Le incolpazioni trovavano, a valutazione della Procura Federale, riscontro probatorio nelle dichiarazioni, ritenute fra loro concordanti, rese in fase di indagini dai seguenti tesserati della Società ASD Lucera Calcio:

- **Antonio Di Caterina, dirigente accompagnatore tesserato del Lucera.**

Questi, nel verbale di audizione in atti, che si ha qui per conosciuto, per quanto di più rilevante interesse ai fini di causa, dichiarava che:

- il giorno della partita che doveva avere inizio alle ore 16.30, gli organici del *team* del Lucera giungevano all'impianto di gioco del Capurso alle ore 14.40, entrando con il proprio bus all'interno di esso, senza che vi fossero dirigenti della squadra avversaria e Forze dell'ordine che li attendevano;

- al momento del loro arrivo riscontrava la presenza di quattro calciatori del Capurso, riconoscibili perché indossavano la tuta sportiva del Capurso ed avevano con loro il borsone per la partita, seduti su una panchina posta in prossimità della porta di ingresso che conduceva agli spogliatoi;

- mentre alcuni di loro tesserati della squadra Lucera si accingevano ad entrare negli spogliatoi, uno di questi soggetti, rivolgendosi al loro calciatore Pozzozengaro, insinuava che si fosse venduto la partita con l'Acquaviva riferendosi, evidentemente, all'ultima giornata della sessione regolare del campionato di Promozione, conclusasi con il risultato di 3 a 2 in favore di quest'ultima ai danni del Lucera. Tanto aveva consentito proprio la promozione diretta dell'Acquaviva ai danni del Capurso, così costringendo quest'ultimo ai play off per tentare la salita nella categoria superiore (insinuazione a dire del Di Caterina non vera perché il Lucera non aveva alcun interesse a perdere la partita con l'Acquaviva, poiché anche loro in lizza per la promozione in Eccellenza);

- detta falsa accusa ingenerava la reazione di alcuni calciatori del Lucera e rimarcavano, per l'appunto, di non essersi venduti - in tale occasione - alcuna partita;

- uscito dallo spogliatoio, notava la presenza di uno dei due Commissari di Campo nominati dalla LND per quella gara che cercava di impedire, senza riuscirvi, ai calciatori del Capurso, sia quelli predetti seduti sulla panchina, sia ad altri che prima erano in campo e che a causa dell'occorso si erano uniti a loro, di far entrare il resto dei calciatori della società Lucera, negli spogliatoi stessi;

- questo accadeva, sino alle ore 15.15 circa, sempre in assenza di esponenti delle Forze dell'Ordine, da lui reiteratamente compulsate a mezzo cellulare;

- la situazione si normalizzava, con l'arrivo del secondo Commissario di Campo che, fisicamente, riportava alla calma i calciatori, consentendo a quelli del Lucera, di poter far ingresso negli spogliatoi;

- in quella sede apprendeva, testualmente che: *“due dei nostri calciatori, il capitano Davide Gallo e Giuseppe Botticelli, dopo essere scesi dal bus, mentre si trovavano all'esterno degli spogliatoi, per i fatti che vi ho raccontato, venivano aggrediti da due calciatori del Capurso, precisamente quelli schierati in campo con le casacche n. 4 e n. 5, ossia Antonicelli e Grazioso, che colpivano Gallo con uno schiaffo sull'occhio e Botticelli con uno schiaffo sulla nuca. Questi eventi mi sono stati riferiti dai diretti interessati quando giungevano negli spogliatoi;*

- a seguito dell'occorso Botticelli iniziava regolarmente la partita fra gli undici titolari, laddove Gallo, costretto a far ricorso alle cure mediche, era costretto a fare il suo ingresso in campo solo nel secondo tempo della partita, venendo prima schierato solo in panchina;

- i Carabinieri giungevano allo Stadio del Capurso quando la situazione si era ormai normalizzata fatta eccezione, per l'appunto, per la posizione del Gallo costretto, come detto, a far ricorso alle cure mediche;

- affermava, altresì testualmente: *“ricordo, inoltre con precisione che durante le fasi più accese dell'aggressione subita dai nostri calciatori da parte di quelli del Capurso, il loro allenatore Muzio Fumai, anziché cercare di placare gli animi e ricomporre la situazione, aizzava i propri calciatori affinché continuassero ad aggredirci a causa della presunta combine della gara con l'Acquaviva. Questi fatti io li ho ascoltati mentre mi trovavo all'interno dello spogliatoio. Da dove ho ascoltato, sempre il sig. Fumai dire a voce alta di essere in possesso di messaggi attestanti la combine che ci sarebbe stata tra noi e l'Acquaviva;*

- la gara aveva luogo regolarmente e si concludeva con il risultato finale di 2 a 0 per i padroni di casa, ma l'evento accaduto nel pregara, in considerazione della vulnerabilità dei loro calciatori, in larga parte neo maggiorenti, sicuramente avrebbe influito sullo stesso risultato, cosa che li aveva indotti ad inoltrare Ricorso, al Giudice Sportivo Territoriale che, però, lo aveva respinto, sicché anche con il consiglio del loro legale stavano valutando se ci fossero ancora i termini per adire il Giudice di secondo grado.

- **Gallo Davide Nicola, calciatore della Società ASD Lucera Calcio.**

Costui nel Verbale redatto dinanzi al rappresentante della Procura Sportiva che ha condotto le indagini - che si ha qui per richiamato, per quanto di più importante con riferimento alla dinamica del fatto - incolpazione che lo vede come persona offesa a carico del sig. Nicola Grazioso, calciatore del Capurso, ha avuto modo di riferire che:

- testualmente: *“appena sceso dal bus mi sono accorto che, in prossimità della porta di accesso agli spogliatoi, vi era un “parapiglia” tra i miei compagni di squadra ed i calciatori ed un dirigente del Capurso, il loro direttore sportivo. Mi incammino verso gli spogliatoi e tentavo di indurre i miei compagni alla calma che, nel frattempo, entravano negli spogliatoi. Nel mentre, quando mi trovavo sugli scalini che immettono alla porta degli spogliatoi, con ancora il mio borsone in mano, quando stavo chiedendo spiegazioni in merito all' accaduto al mio compagno di squadra Marco Prudente, venivo violentemente colpito con un pugno in faccia che mi colpiva all'altezza del naso e dell'occhio destro, causandomi forte dolore alla zona interessata, lacrimazione dell'occhio ed offuscamento della vista. A sferrarmi il pugno è stato il calciatore del Capurso Nicola Grazioso, da me già conosciuto per averlo già affrontato in altre gare di calcio e con il quale, prima dell'episodio, non avevo mai avuto alcun problema di sorta. Dopo avermi colpito con un pugno il Grazioso, su suggerimento del direttore sportivo del Capurso, entrava negli spogliatoi. Nonostante quanto accadutomi e le conseguenze di cui vi ho detto a me ed ai miei compagni di squadra che eravamo scesi per ultimi dal bus ci veniva negato l'accesso agli spogliatoi, poiché quelli del Capurso avevano chiuso la porta di accesso. A quel punto dolorante e frastornato per l'accaduto ho chiesto spiegazioni al capitano del Capurso, Michele Schirone, da me conosciuto per precedenti gare, il quale mi riferiva che alla base della loro aggressione, dapprima verbale e poi materiale, vi era la convinzione che noi ci fossimo venduti la partita dell'ultima di campionato contro l'Acquaviva, cosa non vera perché, non vincendo quella gara, avremmo potuto vincere il campionato. Dopo circa 15 minuti dall'episodio del pugno ci veniva consentito l'accesso allo spogliatoio ed io ho riferito l'accaduto ai miei dirigenti ed al mister. In quell'occasione apprendevo che anche il mio compagno di squadra Botticelli Giuseppe era stato colpito da alcuni schiaffi dietro al collo e poiché erano evidenti le escoriazioni e delle ecchimosi sul mio volto, i dirigenti ed il mister della mia squadra hanno richiesto l'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri, cui veniva raccontato l'accaduto, mentre io attendevo per circa 20 minuti l'arrivo dell'ambulanza, accusando sempre più dolore al volto”.*

- di seguito riferiva di essere stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza 118 intervenuta, dopo circa 20 minuti, di non aver potuto effettuare il riscaldamento pre-gara, di essere stato portato in panchina, di essere entrato in campo nel secondo tempo ed ancora, per quanto qui di più interesse che, testuale: *“so per certo che l'accaduto è stato riferito dai miei dirigenti al direttore di gara ed ai Carabinieri che tuttavia sono intervenuti solo dopo che si sono verificati i fatti cui assisteva solo uno dei commissari di campo che, però, stando all'interno degli spogliatoi non ha visto quanto mi è accaduto”;*

- **Botticelli Giuseppe, calciatore della Società ASD Lucera Calcio**

Egli nel Verbale di sua audizione dinanzi al rappresentante della Procura inquirente - che si ha qui per riportato - per quanto di più rilevante in merito alla predetta incolpazione di causa contro il deferito sig. Antonicelli Vincenzo che lo vede parte lesa, ha avuto modo di proferire che:

- testualmente: *“verso le ore 14.40 all'arrivo allo stadio del Capurso, dopo essere entrati con il bus all'interno della struttura, non vi era nessuno che ci attendeva, né della società né delle Forze dell'Ordine, vi erano solamente calciatori del Capurso, da me riconosciuti in quanto già affrontati in precedenza, seduti su una panchina posta in prossimità della porta di ingresso degli spogliatoi, sia locali che ospiti... Abbiamo raggiunto l'area comune degli spogliatoi dove vi erano già calciatori tesserati del Capurso, ....., in quel frangente un appartenente al Capurso, non so se si trattasse di un dirigente, ma comunque indossava la tuta sportiva del Capurso, un soggetto di circa 30 anni, mi si avvicinava e senza alcuna ragione, mentre gli davo le spalle, mi sferrava uno schiaffo al volto cui io non replicavo, se non dicendogli che era un comportamento scorretto ed antisportivo. Interveneva anche il mister del Capurso, Muzio Fumai, ci accusava di essere “Uomini di merda” sempre perché, a suo dire, avevamo di proposito perso la gara contro l'Acquaviva... Prima dell'inizio della fase del riscaldamento ho rivisto il mio aggressore e l'ho segnalato al mister, dopo di che non l'ho più visto.”*

- **Prudente Marco, calciatore della Società ASD Lucera calcio.**

Quest'ultimo, nel verbale di sua audizione in atti - che si ha qui per ripercorso - ha avuto modo di fare dichiarazioni inerenti l'incolpazione a carico del sig. Nicola Grazioso riferendo, per quanto più di interesse che, testualmente: *“Quando il bus si è fermato abbiamo cominciato a scendere e, poiché io ero seduto in fondo, sono stato uno degli ultimi a farlo. Appena sceso dal bus mi sono accorto che, in prossimità della porta di accesso agli spogliatoi, vi era un assembramento tra i miei compagni di squadra e i calciatori ed alcuni dirigenti del Capurso. Mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi, la porta si è chiusa ed appena si è riaperta un calciatore del Capurso, successivamente da me riconosciuto per Nicola Grazioso, sceso in campo con la casacca n. 5 del Capurso, si scagliava nei confronti del mio compagno di squadra Gallo Davide Nicola - che era il primo a trovarsi nei pressi della porta. In particolare quando stavamo sugli scalini che immettono alla porta degli spogliatoi, Gallo veniva violentemente colpito, senza motivo apparente, dal Grazioso con un pugno in faccia - che lo prendeva all'altezza del naso e dell'occhio destro.*

Secondo la Procura Procedente, poi, le condotte “incriminate” da parte dei tesserati del Capurso, così come formulate nel su indicato editto di accusa, sarebbero state poste in essere dai loro autori in assenza della Forza pubblica e dei Commissari di Campo designati i quali, al momento dei fatti erano entrambi impegnati nello svolgimento del *breafing* sulla sicurezza - nonché della terna arbitrale che, al momento del loro accadimento, non era ancora giunta presso l'impianto sportivo ove si doveva disputare la partita.

Nessun tesserato della società Capurso, presente ai fatti, veniva convocato in sede di indagini in merito ai fatti poi contestati.

Veniva acquisito in atti Referto Scheda paziente 118 del 28/04/2024 relativo al sig. Gallo Davide Nicola, con indicazione della diagnosi a lui riscontrata dai sanitari presenti nell'ambulanza, che si ha qui per integralmente richiamato.

Così dettagliatamente ripercorsi gli elementi forniti dalla pubblica accusa a sostegno delle incolpazioni articolate - essendo incontestabile ed incontestato tra le parti contendenti, che, effettivamente, tanto il direttore di gara della partita sig. Francesco Albione (**vedasi a tal riguardo Supplemento di rapporto stilato dallo stesso il 30/04/2024, a seguito di richiesta del Giudice Sportivo Territoriale, nel predetto giudizio incardinato con ricorso dalla Società Lucera, conseguito sul campo**) quanto i Carabinieri, in numero di 4 e capeggiati dal Luogotenente Nocella, chiamati dal Commissario di Campo Vincenzo Arnone (**cf. all'uopo Supplemento di rapporto da costui redatto in pari data, sempre su sollecitazione del G.S.T. in atti - che qui si ha per ripetuto**), intervennero sul luogo dei fatti, quando gli stessi si erano già prodotti, rimangono di decisiva importanza per la decisione del caso le dichiarazioni fornite dai due Commissari di campo LND, preposti alla partita, Vincenzo Arnone e Mauro Gangai, unici soggetti le cui dichiarazioni sono munite di fede privilegiata, ex art. 612 C.G.S.. I medesimi hanno riferito, in ordine alla vicenda nel corso del Procedimento più volte, e, segnatamente:

- entrambi in data 28/04/2024, in sede di rapporto di campo da loro stessi individualmente redatto, in occasione della disputa della gara (**cf. essi documenti in atti - che si hanno qui per ripetuti**);
- il solo Arnone Vincenzo il 30/04/2024, in occasione del predetto Supplemento, di rapporto richiestogli dal G.S.T.;
- tutti e due, ancora, nel corso dell'Udienza dibattimentale del 07/10/2024 allorché, nel contraddittorio delle parti, sono stati sentiti come testimoni, al fine di rendere opportuni chiarimenti sull'occorso, da parte di questo decidente (**cf. al riguardo Verbali di loro audizioni del 07/10/2024 - che si hanno qui per integralmente richiamati**).

Orbene, dall' insieme di detti loro interventi nel Procedimento si evidenziano, ineludibilmente, le seguenti dirimenti circostanze:

- entrambi erano presenti presso l'impianto di gioco del Capurso quel 28/04/2024, giorno della gara, al momento in cui ivi vi fu l'arrivo della squadra ospite del Lucera, verso le ore 14.30 circa;
- in detta circostanza di tempo essi Commissari di campo potevano constatare che all'interno degli spogliatoi, si creava un parapiglia tra i due gruppi squadra, con insulti, spintoni e urla da entrambe le parti, di durata all'incirca di 5 minuti - che i dirigenti delle due squadre ed i Commissari di campo facevano fatica a dividere, tanto che erano costretti a far intervenire le Forze dell'Ordine che, prontamente, si recavano al campo di gioco e, solo allora, veniva prontamente ristabilito l'ordine (**cfr. all'uopo, concordemente predetto supplemento di rapporto Vincenzo Arnone del 30/04/2024 e verbali di audizioni testimoniali 07/10/2024 di entrambi i Commissari di campo Arnone e Gangai, innanzi a questo T.F.T.**);
- al momento dello scoppio di tali tafferugli, all'interno degli spogliatoi entrambi erano impegnati con il sig. Fumai Vito, dirigente del Capurso (persona diversa dal sig. Muzio Fumai allenatore della stessa squadra) a condurre un *breafing* sulla sicurezza fuori dagli spogliatoi, in particolare a circa 20 metri dall'ingresso esterno degli stessi (**cfr. all'uopo, all'unisono, verbali di audizioni testimoniali 07/10/2024 di entrambi i Commissari di campo Arnone e Gangai, innanzi a questo T.F.T.**);
- con riferimento alla specifica incolpazione relativa al deferito Muzio Fumai, allenatore del Capurso, in particolare, il Commissario di Campo Gangai ha avuto modo, a dibattimento, rilevantemente, di dichiarare che lo conosceva personalmente, per esperienze relative a pregresse partite e, al momento in cui sono scoppiati i predetti tafferugli, di non averlo sentito proferire nei confronti dei tesserati del Lucera l'espressione "*uomini di merda*", né di risultargli che, in occasione degli stessi, egli avesse insinuato che i calciatori della squadra del Lucera avrebbero volontariamente perso la gara con l'Acquaviva nell'ultima giornata di campionato, costringendo così il Capurso a disputare i Play off condotte, queste, neppure ravvisate dal suo collega Vincenzo Arnone (**cfr. all'uopo sempre verbali di audizioni testimoniali 07/10/2024 di entrambi i Commissari di campo Arnone e Gangai, innanzi a questo T.F.T.**);
- con riferimento all'incolpazione mossa al deferito Grazioso Nicola, calciatore del Capurso, essi testi, sempre dinanzi a questo T.F.T., hanno tutti e due riferito che non conoscevano né lui, né il sig. Gallo Davide Nicola, presunta vittima della condotta violenta contestata al Grazioso; di non aver visto, in occasione di detti tafferugli, il primo colpire al naso ed all'occhio destro il secondo; di aver saputo, solo successivamente, che egli sig. Gallo si era fatto medicare dall'ambulanza presente al campo e, ancora, di aver saputo, su segnalazione dei Carabinieri intervenuti che colui che si era fatto nell'occasione refertare era proprio detto sig. Gallo, in particolare il Commissario Arnone specificava poi, sul punto, che pur avendo visto il signore che gli veniva indicato come il Gallo, non aveva notato su di lui "*evidenti escoriazioni ed ecchimosi al volto*" (**cfr. a tal fine stessi verbali di audizioni testimoniali 07/10/2024 del Gangai e dell'Arnone**);
- con riferimento alla specifica incolpazione a carico del sig. Antonicelli Vincenzo, calciatore del Capurso: ambedue i Commissari di campo, nel contraddittorio delle parti, hanno riferito che non lo conoscevano e di non aver potuto vedere, in occasione dei ridetti tafferugli, se costui fosse stato colpito in qualche maniera da componenti della squadra del Capurso (**vedasi al riguardo stessi Verbali di audizioni testimoniali 07/10/2024 dei Commissari di campo**);
- con riferimento sempre alle condotte violente contestate ad essi deferiti Grazioso Nicola e Antonicelli Vincenzo:

il Commissario Arnone ha precisato, nuovamente, di non aver personalmente assistito ad alcun tafferuglio al di fuori dello spogliatoio; sia Arnone che Gangai hanno dichiarato categoricamente "*Preciso di non aver visto alcun tesserato del Capurso compiere atti violenti in danno di tesserati del Lucera*".

Siffatte privilegiate emergenze probatorie vanno poi rapportate a quella indiscutibile **che tutte le condotte oggetto del processo, così come contestate ai tesserati Grazioso, Antonicelli, e Fumai, si sarebbero consumate, nella fattispecie al più fuori dagli spogliatoi del Campo Sportivo del Capurso.**

Tanto emerge, pacificamente, dall'incrocio dei racconti dei fatti, per come resi durante la fase delle indagini preliminari alla Procura, dai tesserati Gallo e Botticelli, presunte persone offese relativamente alle incolpazioni rispettivamente mosse al Grazioso ed all'Antonicelli, nonché dal Prudente Marco, sempre per quanto contestato al Grazioso, nonché – ancora - dal Di Caterina per quanto ascritto al Fumai Muzio (**cfr. sul punto specificamente detti verbali di dichiarazioni in atti, rilasciati al rappresentante della Procura Inquirente, da Gallo Davide Nicola, Botticelli Giuseppe, Prudente Marco e Di Caterina Antonio**).

Detta circostanza, qualora ve ne fosse stato ulteriore bisogno, è stata, altresì confermata e rafforzata, ulteriormente, dalla deposizione dibattimentale successiva del Botticelli Giuseppe, per quanto concerne i fatti oggetto della incolpazione che lo vede quale persona offesa (deferito Antonicelli) e per quella contestata al Fumai Muzio, nello specifico testualmente dal verbale di udienza del 07/10/2024: **“A domanda della difesa, sul luogo preciso ove l'allenatore del Capurso, sig. Muzio Fumai, avesse proferito le dichiarazioni di cui sopra (si riferisce alla frase ingiuriosa ascritta al Fumai Muzio) preciso che detto luogo era al di fuori dello spogliatoio”** ( cfr. a tal riguardo verbale di Udienza 07/10/2024 di suo ascolto innanzi a questo T.F.T.).

Ciò detto e dimostrato usando, nella fattispecie, la buona logica e la comune esperienza che deve orientare qualsivoglia Giudice Sportivo e non nell'interpretazione dei fatti umani, poiché è certo che entrambi i Commissari di Campo Gangai ed Arnone, per loro espressa dichiarazione, si trovavano al momento del verificarsi delle condotte ascritte a ciascuno degli incolpati, fuori dagli spogliatoi del Campo Sportivo del Capurso, a soli 20 metri dalla porta di ingresso degli stessi ed esse condotte, per sicuro racconto di coloro che le avrebbero subite e/o viste e/o sentite, si sarebbero prodotte, allo stesso modo, immediatamente all'esterno di essi spogliatoi, se ne inferisce, da ciò, che essi Commissari di campo, avrebbero dovuto sicuramente osservare e/o ascoltare i comportamenti disciplinarmente rilevanti, per come attribuiti ai deferiti di questo Procedimento, sì da poterlo raccontare nei predetti loro interventi resi nel corso del giudizio cosa che, invece, non è avvenuta.

Ne discende che, già in base a tanto, le incolpazioni formulate dalla Procura Federale a carico di tutte le parti deferite debbano essere considerate infondate.

Vero è che detta verità processuale, cristallizzatasi in seno a questo procedimento disciplinare, era stata già sapientemente evidenziata, alla luce dei predetti rapporti dei due Commissari *de quibus* del 28/04/2024 e del supplemento di rapporto del sig. Vincenzo Arnone, già dal G.S.T. che, nella sua predetta delibera, seppur a scopo diverso (la validità del risultato della gara conseguito sul campo, di cui la Società Lucera pretendeva la ripetizione) l'aveva posta a sostegno della motivazione di rigetto del ricorso proposto da essa ricorrente.

Nè detta solare evidenza può essere vinta, nella fattispecie, dalla tesi rimasta improvata dalla Procura Federale Interregionale, secondo la quale i Commissari di Campo, in occasione dei fatti, non ebbero, invero, a vedere e/o a sentire le condotte ascritte a Grazioso, Antonicelli e Muzio Fumai, non già perché le stesse non furono commesse, bensì perché *“impegnati entrambi, al momento dei fatti nello svolgimento del briefing della sicurezza”* con il Dirigente della squadra del Capurso.

Detta ricostruzione, infatti, non convince, sia perché tanto non emerge dai ripetuti racconti della vicenda resi dai due Commissari di campo al processo, sia perché, lo si ribadisce, i fatti contestati, per la violenza ed il clamore che li avrebbero caratterizzati, non potevano, qualora si fossero effettivamente prodotti e proprio ad opera dei tesserati del Capurso deferiti, ricadere sotto la loro percezione sensoriale, trovandosi essi solamente a 20 metri circa dal luogo ove, secondo le emergenze processuali sarebbero accaduti si da permettere agli stessi Arnone e Gangai di portarli a conoscenza degli Organi di giustizia sportiva.

Sta di fatto che, ad essa palese evidenza, nel caso di specie, se ne accompagnano altre, che fanno serenamente propendere per il mancato accoglimento delle richieste di sanzione formulate dalla pubblica accusa sportiva ai danni delle parti deferite:

- **Infatti, per quanto concerne l'incolpazione a carico del sig. Antonicelli Vincenzo:**

va evidenziato come sia stato la stessa presunta persona offesa Botticelli Giuseppe a scagionarlo da tanto, nel corso della sua deposizione testimoniale del 07/10/2024, allorquando, per quanto di più rilevante al riguardo, ha avuto modo di precisare testualmente: *“lo schiaffo mi è stato dato prima dell'ingresso negli spogliatoi, non ho avuto modo di individuare il soggetto che mi ha dato lo schiaffo, perché mi ha colpito alle spalle. Mi è stato riferito dal sig. Mattia Puzio - allenatore dei portieri del Lucera – che chi mi ha dato lo schiaffo non indossava l'abbigliamento della squadra del Capurso, ma una T- shirt blu. Non conosco il tesserato Antonicelli Vincenzo. Confermo, come da verbale, che prima dell'inizio del riscaldamento ho avuto modo di vedere in volto colui che mi era stato segnalato da un appartenente della mia squadra, sig. Mattia Puzio, come colui che mi aveva dato lo schiaffo. Non l'ho più rivisto in campo, perché non ha partecipato alla gara come calciatore. Smentisco di aver riferito al sig. Di Caterina che colui che mi ha dato lo schiaffo fosse il sig. Antonicelli Vincenzo n. 4 della squadra del Capurso. Preciso che tale soggetto indossava nell'occasione una T- shirt di colore blu diversa dai colori sociali degli indumenti degli appartenenti alla società Capurso, di colore amaranto”* (cfr. verbale di Udienza T.F.T. del 07/10/2024).

In tal modo proprio il sig. Botticelli Giuseppe escludeva, certamente, che chi lo aveva colpito fosse il deferito Antonicelli Vincenzo, atteso che:

- emerge dagli atti che, nell'occasione, questi, in quanto calciatore schierato in campo con il n. 4 del Capurso, non poteva che indossare indumenti con i colori proprio di quella squadra e non certo una T-shirt di colore blu;  
non conoscendo l'Antonicelli non poteva certo aver riferito al Di Caterina (come da questi invece, contraddittoriamente riferito sul punto nelle dichiarazioni rese alla Procura sportiva, in stridente contraddizione) che ad aggredirlo fosse stato proprio esso calciatore del Capurso che, in occasione della partita in attenzione, indossava la casacca n. 4 di quella squadra;
- posto che prima dell'inizio del riscaldamento aveva avuto modo di vedere in volto colui che gli aveva rifilato lo schiaffo, per come segnalatogli dal Ssg. Mattia Puzio, allenatore dei portieri della sua squadra, per poi non rivederlo più, poichè detto soggetto non aveva partecipato alla gara come calciatore, questi non poteva essere sicuramente l'Antonicelli che, al contrario, come risulta dagli atti ufficiali di gara ne aveva preso parte alla medesima scendendo in campo con la maglia n. 4 della squadra di casa del Capurso.

- **Per quanto concerne l'inculpazione a carico del sig. Muzio Fumai:**

a ben guardare va detto che, ad onta di quanto sostenuto dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, la quale, anche a siffatto riguardo, ha parlato di "concordi dichiarazioni" dei tesserati della società Lucera rese nella fase delle indagini preliminari, a voler per assurdo tacere dei predetti esiti contrari dei lavori dibattimentali ed, in specie:

a) le predette dichiarazioni del Commissario di campo Gangai, che ha riferito di conoscere personalmente l'allenatore della squadra del Capurso, ma di non avergli sentito proferire nei confronti dei tesserati del Lucera le parole ingiuriose "uomini di merda" in occasione dell'evento in inculpazione né, tanto meno, di risultargli che in quel momento avesse insinuato, altresì, che essi avrebbero volontariamente perso la partita con l'Acquaviva nell'ultima giornata del campionato di Promozione, così costringendo il Capurso a dover affrontare gli straordinari dei play off, per tentare di centrare la promozione nella categoria superiore;

b) le dichiarazioni rese sul punto, in udienza, dallo stesso Botticelli Giuseppe che, dapprima, negava di aver sentito - al momento dei fatti - Fumai Muzio, allenatore del Capurso, pronunciare detta espressione riprovevole ma, poi, a contestazione, per quanto precedentemente detto in fase indagini, lo ricordava, avendo modo, però, contemporaneamente, di precisare, che dette sue parole venivano profferite anche alla presenza: "di un signore calvo che presumo fosse un Commissario di campo" riferendosi con ciò, sicuramente, al teste Vincenzo Arnone che, per diretta percezione del Tribunale, a detta udienza del 07/10/2024 in effetti è caratterizzato da testa del tutto glabra il quale, a sua volta, però, *sub specie* lo ha smentito dal momento che, come detto, ha dichiarato a dibattimento; "al momento in cui sono scoppiati i tafferugli non mi risulta che il sig. Muzio Fumai abbia proferito nei confronti dei tesserati del Lucera l'espressione; "uomini di merda";

va doverosamente osservato come né il Di Caterina, né il Gallo, né il Prudente, abbiano riferito nelle loro predette sommarie informazioni, rese in fase di indagini alla Procura sportiva, delle parole incriminate al Fumai Muzio, sicchè l'unico che si è risolto a tanto - e solamente in quella fase del processo - è stato proprio e solo il Botticelli Giuseppe che, come teste dimostrato, successivamente - sul punto - in parte si è smentito anche da solo e, sicuramente, lo è stato dalle più autorevoli dichiarazioni dei commissari di campo Gangai e, ancor più, Arnone.

- **Per quanto concerne l'inculpazione a carico del sig. Grazioso Nicola.**

Si ribadisce, per le ragioni sopra spiegate, l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese, a riguardo, nella fase delle indagini, dalla presunta persona offesa Gallo Nicola Davide e dal suo compagno di squadra Prudente Marco, perché inconciliabili con quelle privilegiate dei Commissari di Campo Arnone e Gangai, di segno contrario, professate, da costoro, anche a dibattimento nel contraddittorio delle parti. Sta di fatto che, oltre a tanto, anche le dichiarazioni responsabilizzanti del Gallo, ad un più attento scrutinio delle carte processuali mostrano di per sé evidenti lacune di veridicità.

Questi ha riferito, come sopra già descritto, nelle predette dichiarazioni rese alla Procura calcistica, di essere stato - al momento dei fatti - testualmente: "violentemente colpito con un pugno in faccia che mi colpiva all'altezza del naso e dell'occhio destro, causandomi forte dolore alla zona interessata, lacrimazione dell'occhio ed offuscamento della vista" accusando di tanto il Grazioso Nicola, tanto gli avrebbe procurato, altresì, manifeste conseguenze visibili a tutti, indicate in "evidenti escoriazioni ed ecchimosi al volto".

Sta di fatto che sia il Commissario di Campo Arnone che il suo compagno di squadra Botticelli Giuseppe - che non possono certo essere tacciati di ostilità nei suoi confronti - hanno negato, pur avendolo sicuramente visto dopo la presunta aggressione subita, di non riconoscerlo marcato in viso in tale pregiudizievole modo: difatti il primo, ha riferito sul punto a dibattimento, come innanzi già detto, testualmente: *“ho saputo successivamente che il sig. Gallo si è fatto medicare dall’ambulanza presente sul campo; su segnalazione dei Carabinieri intervenuti ho saputo che il soggetto che si era fatto refertare era il sig. Gallo. Nell’occasione, pur avendo visto il signore che mi veniva indicato come il sig. Gallo, non notavo su di lui “evidenti escoriazioni ed ecchimosi al volto”*; il secondo, nella stessa udienza del 07/10/2024, durante la quale anch’egli è stato chiamato a deporre da questo T.F.T., testualmente *“Il sig. Gallo, quando è entrato in campo, non presentava sul volto segni evidenti di escoriazioni ed ecchimosi”*. Né lo stesso referto medico, prodotto in atti, redatto in occasione dei fatti dai sanitari dell’ambulanza 118 presso cui si fece medicare, suona a vantaggio di quanto addotto sul punto dal Gallo, in antitesi ad Arnone e Botticelli, atteso che la diagnosi ivi riportata parla semplicemente e genericamente di *“patologia traumatica cranio”*, senza attestare alcuna lesione all’occhio destro e/o al naso né, tantomeno, segni di evidenti escoriazioni ed ecchimosi al suo volto, come da lui propolato alla Procura inquirente.

In ultimo va sottolineato come, a destituire ulteriormente di fondamento le incolpazioni a carico di tutte le parti deferite, hanno contribuito anche le dichiarazioni dibattimentali dei testi **Antonino Mariella e Schirone Domenico**, entrambi tesserati della Società ASD Football Capurso all’epoca dei fatti, evocati dalla loro difesa ed ammessi da questo Tribunale i quali, sicuramente, erano stati presenti ai fatti, come emergeva dalle stesse carte processuali.

E, difatti, quanto al primo la sua certa presenza agli eventi di causa era evidenziata nel predetto supplemento di rapporto del Commissario di campo Vincenzo Arnone del 30/04/2024, dal quale, a tal proposito, si evince, testualmente: *“I tafferugli sono iniziati all’arrivo negli spogliatoi dei calciatori del Lucera Calcio. Tra spintoni e urla il tempo di durata è stato all’incirca di 5 minuti e nel contempo provvedevo dapprima a far chiudere dalla forza pubblica sostitutiva dal sig. Mariella Antonino la porta di accesso agli spogliatoi dall’area di sosta del personale addetto.*

Quanto al secondo veniva ricordato come altrettanto presente ai fatti dalle predette dichiarazioni rese alla Procura, nella fase delle indagini, dalla parte offesa Gallo Nicola Davide il quale, raccontando della presunta aggressione subita dal deferito Grazioso Nicola, riferiva - in merito, testualmente: *“a quel punto dolorante e frastornato per l’accaduto ho chiesto spiegazioni al capitano del Capurso, Michele Schirone, da me conosciuto per precedenti gare, il quale mi riferiva che alla base della loro aggressione, dapprima verbale e poi materiale, vi era la convinzione che noi ci fossimo venduti la partita dell’ultima di campionato contro l’Acquaviva, cosa non vera perché non vincendo quella gara avremmo potuto vincere il campionato”*.

Orbene detti testi a discarico della difesa di esse parti deferite, relazionando a dibattimento all’udienza del 07/10/2024 innanzi a questo T.F.T. sull’occorso per cui è giudizio, con dichiarazioni concordi fra di loro e che si saldano con quelle rese dai Commissari di Campo Arnone e Gangai, hanno avuto modo - rilevantemente per la decisione della contesa - rispondendo sugli specifici capitoli di prova per cui era stata ammessa la loro testimonianza:

- **con riferimento alla condotta ascritta al deferito allenatore del Capurso Muzio Fumai :**
  - di negare entrambi, che questi aveva proferito nei confronti dei calciatori del Lucera le parole *“uomini di merda”*;
  - di negare, tutti e due, che egli avesse insinuato che gli stessi avrebbero volutamente perso la partita con la squadra Acquaviva, nell’ultimo incontro della stagione regolare del campionato di promozione, sì da costringere il Capurso alla disputa dei play off;
- **con riferimento all’incolpazione mossa al calciatore del Capurso Antonicelli Vincenzo:**
  - di negare che egli abbia atteso la squadra avversaria nei pressi degli spogliatoi, per poi colpire con uno schiaffo alla nuca il sig. Botticelli Giuseppe, calciatore del Lucera, precisando Schirone che, al contrario, in quel mentre Antonicelli era sul campo di gioco e Mariella che, per l’appunto, questi era in un’altra zona dell’impianto sportivo della squadra di casa del Capurso;

- **con riferimento alla contestazione formulata a carico del calciatore del Capurso Grazioso Nicola:**
  - il teste Mariella Antonino di negare che costui, prima dell'inizio della partita in attenzione, aveva atteso la squadra del Lucera nei pressi dello spogliatoi, nell'occasione colpendo con un pugno al naso ed all'occhio destro il Gallo Davide Nicola, avendo modo di precisare che tra i tesserati delle due squadre avvennero, nella fattispecie, solo schermaglie verbali, ma non episodi di violenza fisica;
  - il teste Schirone Michele di negare detta predetta circostanza a danno dello stesso Gallo. Specificando, in concordanza al primo, che tra gli appartenenti alle due squadre che dovevano giocare la partita, vi furono solo ampie schermaglie verbali, ma non comportamenti importanti di violenza fisica ai danni degli avversari.

Ne congue, per quanto ravvisato, che tutti e tre i tesserati della A.S.D. Capurso Calcio, Grazioso Nicola, Antonicelli Vincenzo e Fumai Muzio, debbano essere mandati esenti da ogni incolpazione loro contestata e con loro, di conseguenza, anche la Società deferita

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 139 co. 4 C.G.S., definitivamente pronunciando

**DELIBERA**

- 1) di prosciogliere il tesserato Grazioso Nicola da ogni addebito;
- 2) di prosciogliere il tesserato Antonicelli Vincenzo da ogni addebito;
- 3) di prosciogliere il tesserato Fumai Muzio da ogni addebito;
- 4) di prosciogliere l'A.S.D. Football Club Capurso da ogni addebito.

Il Relatore  
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Novembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
**BANCA:** UNICREDIT  
**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27/11/2024.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**